



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1062/2026

RAFFAELLO MAGI

CC - 13/03/2026

EVA TOSCANI

- Relatore -

R.G.N. 38984/2025

CARMINE RUSSO

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [REDACTED] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).

L'ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata segnalati nel decreto ministeriale – precisamente, il ruolo di vertice assunto dal detenuto nell'omonimo *clan* nell'ambito di [REDACTED] operante nel territorio di [REDACTED] la piena operatività del sodalizio e l'intatta sua capacità di controllo del territorio calabro, siciliano e del Nord Italia (si vedano, da ultimo, i provvedimenti cautelari del dicembre 2023 e del marzo 2024 inerenti ai reati di cui all'art. 416 -*bis* cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la persistente capacità del



detenuto, nonostante la detenzione, di interagire con gli esponenti del *clan* ancora in libertà (si vedano i colloqui con il fratello [REDACTED] [REDACTED] — e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione.

2. [REDACTED] con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e denuncia quattro motivi di ricorso.

2.2. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 41-*bis* e il vizio di motivazione apparente.

Lamenta l'utilizzo di una motivazione stereotipata, priva di un effettivo esame delle attuali condizioni del ricorrente e, come tale, non individualizzata. Richiama la giurisprudenza di legittimità e quella convenzionale che impongono un preciso *standard* motivazionale in una materia, quale quella del regime speciale di detenzione, in cui vengono in rilievo libertà fondamentali che non possono essere comprese in assenza di adeguata valutazione.

L'ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e ripetitivi della situazione prospettata nel primo provvedimento applicativo del regime speciale, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi e la conferma del decreto ministeriale di proroga quale mero automatismo.

Il Tribunale si sarebbe limitato alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, trascurando le allegazioni difensive, prima tra tutte il lungo tempo trascorso in istituto (ventiquattro anni), ininterrottamente in regime speciale, durante il quale egli ha serbato una condotta corretta, come attestato dalle attività di studio e lavoro svolte, nonché dalla sostanziale assenza di rilievi disciplinari. Sarebbe stata del tutto trascurata la dissociazione del condannato dal contesto criminale mafioso di riferimento e il trasferimento dei familiari all'estero.

2.3. Il terzo motivo denuncia che la motivazione del Tribunale avrebbe violato gli artt. 2, 3, 13, 27 e 111 Cost. e gli artt. 6, 8, 13 e 14 CEDU in punto di mancata valorizzazione della funzione rieducativa della pena e del "diritto alla speranza" del condannato, che impone all'autorità giudiziaria di valorizzare ogni elemento idoneo comprovante l'evoluzione personale e il percorso trattamentale positivo.

Nel caso di specie sarebbe mancata una valutazione effettiva e personalizzata della situazione del detenuto, da svolgersi attraverso presupposti chiaramente obiettivi e controllabili, e non lasciati alla totale discrezionalità del decidente.

2.4. Con il quarto motivo lamenta l'assenza di motivazione sulla obiettiva capacità del



condannato di riallacciare contatti con il contesto criminale di appartenenza.

Osserva che nessuna specifica e recente risultanza in atti consentirebbe di porre il recluso in collegamento con il sodalizio, con il quale non ha più rapporti; il Tribunale non avrebbe spiegato con quali soggetti e attraverso quali modalità potrebbe realizzarsi il rischio di riallacciare i contatti con il *clan* di appartenenza ove egli fosse posto in regime detentivo ordinario, considerato che lo stato di isolamento e il tempo trascorso in regime speciale hanno certamente reciso i legami con l'organizzazione criminale per cui egli ha riportato condanna.

2.5. Con il quinto motivo, in via subordinata, il ricorrente sollecita la Corte a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41- *bis*, comma 2- *bis* Ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 27 e 111 Cost. e gli artt. 6, 8, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui consente la proroga ultradecennale in assenza di una rigorosa verifica della persistenza della pericolosità attuale, individualizzata e concreta e di una motivazione effettiva e personalizzata, con conseguente violazione della funzione rieducativa del diritto alla speranza e del divieto di trattamenti inumani.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con requisitoria scritta depositata il 3 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

1. In via di premessa deve rammentarsi che, in tema di regime carcerario differenziato, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, nel quale deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 – 01).

Non costituisce, invece, violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41- *bis* della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla



difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805 – 01).

2. Sempre in via di premessa, va detto che l'art. 41-*bis* Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati.

2.1. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, [REDACTED] Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-*bis* (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713).

2.2. Il medesimo art. 41-*bis* autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.

Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno



di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01).

In proposito, il comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che « non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41- *bis* della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi » (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).

Conclusivamente, si tratta di un accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-*bis* della citata disposizione e che si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 – 01).

3. Tanto premesso in diritto, venendo alle doglianze contenute nel primo, secondo e



quarto motivo – da trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate – osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa, infatti, non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione ha illustrato la posizione apicale assunta dal ricorrente nell'omonimo *clan* [redacted] operante a [redacted] e in altre zone italiane, secondo quanto già giudizialmente accertato.

Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il sodalizio medesimo, nelle sue varie articolazioni territoriali, risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora operativo nell'ambito territoriale di riferimento (si sono segnalati i provvedimenti cautelari del dicembre 2023 e del marzo 2024 inerenti ai reati di cui all'art. 416- *bis* cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) a ragione ritenuti sintomatici della fibrillazione interna ai gruppi e della loro inalterata operatività.

Ancora, l'ordinanza ha richiamato il dato dei colloqui in carcere tra il ricorrente e il fratello [redacted] (in stato di libertà) che, nonostante le cautele adottate dai parlatori, si è accertato avere a oggetto questioni riguardanti il gruppo mafioso di cui il primo era messo al corrente e sulle quali dava il proprio assenso. Sicché è del tutto destituita di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui il provvedimento non avrebbe fornito elementi obiettivi indicativi della capacità del condannato di ripristinare i contatti con il gruppo, anche in considerazione della segnalata recente scarcerazione dei correi [redacted] e [redacted].

Infine, nel quadro complessivo sin qui descritto – costituito dal profilo criminale del ricorrente, la posizione di vertice assunta nel sodalizio mafioso, le condanne riportate anche nel corso della detenzione, la perdurante operatività del *clan* e la sopravvenienza di procedimenti penali nei confronti di altri appartenenti allo stesso – correttamente non si è attribuito rilievo all'elemento, immotivatamente enfattizzato nel ricorso, del trasferimento della famiglia all'estero e dell'asserita dissociazione che, avvenuta nel lontano 1989, è rimasta mera affermazione labiale e, anzi, contraddetta dalle conversazioni, captate dal 2016 in poi, in occasione dei già cennati colloqui in carcere con il fratello [redacted].

4. Non può essere accolta la sollecitazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- *bis* Ord. pen.

Invero, la tenuta costituzionale della disposizione in parola è già stata verificata da precedenti pronunce di questa Corte di legittimità che, sebbene originate da questioni inerenti a differenti aspetti, hanno espresso principi generali certamente trasponibili al caso in esame.

Sez. 1 n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508, in motivazione; Sez. 1 n. 3447 del 27/11/2017, dep. 2018, Tagliavia,



n.m.), con argomentazioni dal Collegio interamente condivise, si è chiarito che: i) l'art. 41-*bis* Ord. pen. postula la ricorrenza di condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubbliche ed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale, oltre che la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene. Negli effetti, va osservato che la sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esterno del carcere e comporta una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicale privazione. Sulla scorta di tali presupposti e del rilievo, secondo il quale il regime detentivo differenziato non viene imposto in via automatica a tutti i detenuti che abbiano riportato condanna per determinati titoli di reato, ma selettivamente a coloro di essi che presentino caratteristiche personali e specifiche di pericolosità, legate alla loro appartenenza ad organizzazioni criminali strutturate e, sulla base dei dati ricavati dalle pregresse esperienze processuali e dalle conoscenze criminologiche, capaci di stabilire contatti anche con quanti siano ristretti in carcere, caratteristiche che li distinguono dai comuni soggetti sottoposti a pena detentiva, va escluso che la norma di cui all'art. 41- *bis* si ponga in contrasto con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., tanto che si è esclusa una riconoscibile e censurabile disparità di trattamento, rispetto al sistema delle misure di prevenzione, sotto il profilo dell'adozione del provvedimento impositivo di tale regime o della sua proroga da parte dell'autorità amministrativa, anziché per decisione giudiziale come, invece, previsto per le misure di prevenzione; ii) neppure sussiste il denunciato contrasto tra la disposizione dell'art. 41-*bis* Ord. pen. e i parametri costituzionali, rappresentati dagli artt. 111 e 117 Cost., poiché, sebbene il regime detentivo differenziato sia imposto con provvedimento amministrativo, lo stesso, anche se sia autorizzata la proroga, deve essere supportato da autonoma e congrua motivazione in ordine alla permanenza dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e la possibilità del suo riesame in funzione della tutela del sottoposto, ammesso ad esercitare il diritto di difesa senza limitazioni, è assicurata in sede giurisdizionale mediante la previsione dell'istituto del reclamo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che provvede all'esito della procedura camerale partecipata; iii) tali rilievi hanno già ricevuto l'autorevole avallo della giurisprudenza costituzionale (si veda Corte cost. n. 349 del 1993 che ha specificamente esaminato la disposizione di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sospettata di illegittimità per lesione della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13, secondo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia di incidere *in peius* sulla pena e sul grado di libertà del detenuto).

Tali argomenti consentono di superare ogni obiezione d'incostituzionalità e, per tale via, le censure all'odierno esame già risolte dal giudice delle leggi e da questa stessa Corte.

5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono



adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere dichiarato inammissibile.

A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/03/2026

Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI

Il Presidente
FILIPPO CASA

